II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 108/2005

del 30 settembre 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 94/2005 dell'8 luglio 2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione, del 15 febbraio 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi ([6]),

---

([1]) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 16.
([2]) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 33.
([3]) GU L 27 del 29.1.2005, pag. 41.
([4]) GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3.
([5]) GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.
([6]) GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8.

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, il capitolo II d è modificato nel modo seguente:

1. Al punto 1zc (Direttiva 2002/70/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32005 L 0007**: direttiva 2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005 (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 41).»

2. Al punto 1zze (regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

«1zzf. **32005 R 0255**: regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione, del 15 febbraio 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3).

1zzg. **32005 R 0358**: regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3).

1zzh. **32005 R 0378**: regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).»

3. Al punto 19 (direttiva 71/250/CEE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 L 0006**: direttiva 2005/6/CE della Commissione del 26 gennaio 2005 (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 33).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 255/2005, (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 378/2005 e delle direttive 2005/6/CE e 2005/7/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN